



*C&P Account Management
Studio Commerciale Tributario*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccannari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it*

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di Maggio 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di maggio 2023** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Le scadenze di Maggio 2023

| Scadenza | Soggetto obbligato | Tributo/ Contributo | Adempimento |
|---------------------|--------------------|------------------------|---|
| 1 maggio | Lavorator | Domanda all'INPS | Termine entro il quale presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (di cui al DLgs. 21.4.2011 n. 67) per i lavoratori che perfezionano i requisiti per il pensionamento |

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccannari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| | | | <p>anticipato nel corso del 2024.</p> <p>La domanda può essere presentata, al ricorrere dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; • lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; • lavoratori notturni a turni; • lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo. |
| 1 maggio | Concessionari di apparecchi da gioco | Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli | <p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art.110 co. 6 lett. b) del TULPS.</p> |
| 2 maggio | Preponenti di agenti e rappresentanti | Consegna estratto conto provvigioni | <p>Termine entro il quale i preponenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo; • pagare le suddette provvigioni. <p>Nell'estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni</p> |
| 2 maggio | Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di | Antiriciclaggio | <p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro,</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p> | | <p>effettuate dalla clientela.</p> <p>Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.</p> <p>Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica; • effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria; • ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. <p>Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie; • gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di • adeguata verifica della clientela; • la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia; • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi |
|--|--|--|---|

| | | | |
|-----------------|---|--|---|
| | | | interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari |
| 2 maggio | Soggetti che effettuano operazioni in oro | Antiriciclaggio | Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): <ul style="list-style-type: none"> delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF. |
| 2 maggio | Società di capitali | Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio | Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2022 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per l'approvazione dei bilanci. I bilanci chiusi al 31.12.2022 devono essere approvati, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I 120 giorni massimi normativamente previsti scadrebbero il 30.4.2023: questo giorno cade di domenica, ed è festivo anche il successivo 1.5.2023, pertanto il termine slitta al 2.5.2023 |
| 2 maggio | Avvocati | Contributi Cassa Forense | Termine entro il quale gli avvocati devono versare la seconda rata dei contributi minimi obbligatori dovuti alla Cassa Forense. Per l'anno 2023, il contributo soggettivo minimo risulta essere pari a: <ul style="list-style-type: none"> 3.185,00 euro; 1.592,50 euro per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione del 50%; 796,25 euro per i soggetti che beneficiano dell'ulteriore sconto del 50%. |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni |

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|---|
| | | | effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente. |
| 2 maggio | Datori di lavoro | Domanda all'INPS | <p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.</p> <p>Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi meteo; • incendi; • alluvioni; • sisma; • crolli; • mancanza di energia elettrica non programmata; • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori |
| 2 maggio | Associazioni e società sportive dilettantistiche | Domanda di agevolazione | Termine per richiedere al CONI la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro l'11.4.2023 |
| 2 | Enti universitari e | Domanda di | Termine per richiedere al Ministero competente |

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|---|
| maggio | di ricerca | agevolazione | <p>la correzione degli eventuali errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, a seguito delle domande presentate entro l'11.4.2023.</p> <p>La richiesta è trasmessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), da parte degli enti di universitari e di ricerca; • al Ministero della Salute, da parte degli enti di ricerca sanitaria |
| 2 maggio | ONLUS | Domanda di agevolazione | <p>Termine, per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, per richiedere all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro l'11.4.2023.</p> <p>Al fine di coordinare l'ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell'IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, con l'art. 9 co. 4 del DL 198/2022 viene estesa anche per il 2023 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal terzo (anziché dal secondo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (interventuta il 23.11.2021)</p> |
| 2 maggio | Conduttori di contratti di locazione, Locatori | Imposta di registro | <p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.4.2023; |

| | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|--|
| | di immobili | | <ul style="list-style-type: none"> • pagare la relativa imposta. <p>L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.</p> <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti</p> |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | Dichiarazione IVA | <p>Termine per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) della dichiarazione annuale IVA 2023, relativa al periodo d'imposta 2022, con la quale devono essere evidenziate le operazioni attive e passive effettuate, anche al fine di determinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la posizione IVA (debitoria, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale); • il volume d'affari realizzato nel medesimo periodo. <p>Viene redatta utilizzando, a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello di dichiarazione IVA "ordinario"; • il modello di dichiarazione IVA "Base". <p>Il termine ordinario scadrebbe il 30.4.2023 ma, cadendo di domenica ed essendo il successivo 1.5.2023 un giorno festivo, slitta al 2.5.2023. Gli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale, salvo esonero in base al regime premiale ISA</p> |
| 2 | Enti non | Domanda di | Termine, per gli enti del Terzo settore iscritti al |

| | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|--|
| maggio | commerciali | agevolazione | RUNTS, per richiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro l'11.4.2023 |
| 2 maggio | Eredi | Dichiarazione IVA | Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione IVA 2023: <ul style="list-style-type: none"> • cui era obbligato il defunto, qualora gli eredi non abbiano proseguito l'attività; • composta da più moduli, qualora gli eredi abbiano proseguito l'attività |
| 2 maggio | Eredi | IVA Ravvedimento operoso | Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius: <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA 2022 relativa al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative |
| 2 maggio | Imprese | Comunicazione all'Anagrafe tributaria | Termine, per i gestori dei servizi di telefonia, per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> • dei dati e delle notizie relativi ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, |

| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| | | | <p>relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardanti il 2022 |
| 2 maggio | Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale | Versamento imposta di bollo | <p>Termine per il versamento, mediante il modello F24, della seconda rata bimestrale dell'imposta di bollo, da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 15-bis del DPR 642/72.</p> <p>I soggetti autorizzati ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione all'Ufficio competente, con l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente.</p> <p>Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate</p> |
| 2 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie | Dichiarazione imposta sostitutiva finanziamenti | <p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 2022</p> |
| 2 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie | Versamento imposta sostitutiva finanziamenti | <p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano operazioni di finanziamento, per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta sostitutiva, pari al 45% dell'acconto dovuto per l'anno in corso, corrispondente al 95% dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente.</p> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva è opzionale e sostituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta di registro; |

| | | | |
|-----------------|--------------------------|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta di bollo; • l'imposta ipotecaria; • l'imposta catastale; • le tasse sulle concessioni governative. <p>L'imposta sostitutiva può trovare applicazione solo alle operazioni di finanziamento "a medio o lungo termine" (salve le eccezioni previste dall'art. 16 del DPR 601/73 in relazione a specifici settori).</p> <p>Di seguito si riepilogano le aliquote dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti:</p> <p>aliquota ordinaria: 0,25%;</p> <p>aliquota per i finanziamenti a favore di ex IACP, oggi ATER per la costruzione di case di edilizia economica e popolare: 0,125%;</p> <p>aliquota per i finanziamenti a favore di persone fisiche "privati", per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili abitativi e pertinenze in assenza di agevolazioni "prima casa": 2%;</p> <p>in presenza delle condizioni di applicazione dell'agevolazione prima casa giovani (art. 64 co. 8 del DL 73/2021): esenzione</p> |
| 2 maggio | Imprese di assicurazione | Comunicazione all'Anagrafe tributaria | <p>Termine per comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, in relazione al 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; • i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie |
| 2 maggio | Imprese di assicurazione | Versamento imposta sulle assicurazioni | Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio |
| 2 maggio | Imprese di assicurazione | Comunicazione all'Anagrafe | Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi |

| | | | |
|-----------------|---------|-------------------------|---|
| | | tributaria | <p>alle somme liquidate ai danneggiati nel 2022. Costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate; • l'identificativo del sinistro; • il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata |
| 2 maggio | Imprese | Domanda di agevolazione | <p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12:00, per presentare la domanda per ottenere le agevolazioni fiscali e contributive previste dall'art. 46 co. 2 del DL 50/2017 per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • localizzate nella zona franca urbana (ZFU), istituita ai sensi dell'art. 46 del DL 50/ 2017, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.1.2017; • regolarmente costituite e attive al 31.12.2021; già beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 46 del DL 50/ 2017, nell'ambito di precedenti bandi emanati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE). <p>Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgono, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, un'attività (risultante dal certificato camerale) appartenente alla categoria F della codifica ATECO 2007 (settore dell'edilizia e dell'impiantistica), e che al 24.8.2016 non avevano la sede legale e/o operativa situata nella ZFU; • alla data di pubblicazione della circ. Ministero delle Imprese e del made in Italy 31.3.2023 |

| | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | | <p>n. 156351 (3.4.2023) hanno fruito delle agevolazioni di cui al citato art. 46, relative ai precedenti bandi, in misura inferiore o uguale al 30% dell'aiuto complessivamente ottenuto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dallo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE), ivi incluse quelle di cui all'art. 46 del DL 50/2017. <p>Le istanze possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 24.5.2023 e non rileva l'ordine temporale di presentazione delle istanze.</p> <p>Per tali soggetti, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta); • l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta); • l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; • l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | IVA ravvedimento operoso | <p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA 2022 relativa al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti |

| | | | |
|-----------------|--|----------------|--|
| | | | <p>IVA del 2022.</p> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative |
| 2 maggio | Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive | Versamento IVA | <p>Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 |
| 2 maggio | Enti non commerciali, Imprenditori agricoli | IVA | <p>Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per: versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; presentare la relativa</p> |

| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| | | | dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente |
| 2 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare | Comunicazione all'Agenzia delle Entrate | Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> • di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti; • consegnate nel mese precedente |
| 2 maggio | Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive | Versamento ritenute alla fonte | Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione. L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 |

| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| 2 maggio | Società di capitali | IVA | <p>Termine, per società ed enti controllanti che intendono avvalersi del regime di liquidazione IVA di gruppo, per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione relativa al regime di liquidazione IVA di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2023; • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2023 <p>La scelta per l'IVA di gruppo ha effetto fino alla revoca, da comunicare anch'essa nel quadro VG della dichiarazione IVA annuale.</p> |
| 2 maggio | Associazioni e società sportive professionistiche | Comunicazione all'Agenzia delle Entrate | <p>Termine, per le società sportive di calcio professionistiche, partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2, per inviare all'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla stagione sportiva 2022, copia dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito, delle prestazioni professionali degli atleti professionisti e, separatamente, le informazioni in essi contenute; • contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva professionistica e, separatamente, le informazioni in essi contenute; • contratti di sponsorizzazione in relazione ai quali la società sportiva percepisce somme di denaro per il diritto di sfruttamento dell'immagine degli atleti professionisti e, separatamente, le informazioni in essi contenute |
| 2 maggio | Imprese | Erogazioni pubbliche | <p>Termine ultimo, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per pubblicare nella Nota integrativa del</p> |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | <p>bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2022; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. <p>Il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali. Pertanto, ove il bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, posto che il 30.4.2023 cade di domenica ed è festivo anche il successivo 1.5.2023, il termine scade il 2.5.2</p> |
| 2 maggio | Soggetti che erogano energia elettrica, acqua o gas | Comunicazione all'Anagrafe tributaria | <p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati, relativi al 2022, degli utenti dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, in caso di stipulazione di un nuovo contratto o di modifica di un contratto già stipulato; • dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, nel caso di nuovo contratto oppure di modificazione del contratto stesso |
| 2 maggio | Soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani | Comunicazione all'Anagrafe tributaria | <p>Termine, per gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale, per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la comunicazione delle variazioni, intervenute nel 2022, dei dati relativi agli immobili insistenti sul</p> |

| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| | | | territorio comunale, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli | Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate: <ul style="list-style-type: none"> • nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; • nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali |
| 2 maggio | Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Titolari di partita IVA | Versamento imposta di bollo | Termine, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, per il versamento in un'unica soluzione dell'imposta di bollo dovuta per il 2022 per la tenuta: <ul style="list-style-type: none"> • di repertori; • dei libri di cui all'art. 2214 co. 1 c.c.; • di ogni altro registro, se bollato e vidimato, di cui all'art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72, tenuti in modalità informatica. Il tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di 32,00 euro. Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di de |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, il modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre gennaio-marzo 2023. L'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all'anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni; • operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; • beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA; • soggetti non residenti: svolgimento dell'attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta; • operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell'IVA, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di |
|--|--|--|---|

| | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | <p>servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all'art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell'art. 10 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall'UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa.</p> <p>In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24</p> |
| 2 maggio | Strutture sanitarie | Comunicazione all'Anagrafe tributaria | <p>Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, in relazione al 2022, utilizzando il modello "SSP":</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi delle strutture stesse; • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche; • l'importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | Domanda di agevolazione | <p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12:00, per presentare la domanda per ottenere le agevolazioni fiscali e contributive previste dall'art. 46 co. 2 del DL 50/2017 per i soggetti titolari di lavoro autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • localizzati nella zona franca urbana (ZFU), istituita ai sensi dell'art. 46 del DL 50/ 2017, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.1.2017; • regolarmente costituiti e attivi al 31.12.2021; • già beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 46 del DL 50/ 2017, nell'ambito di precedenti bandi emanati dal Ministero delle Imprese e |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>del Made in Italy (già MISE).</p> <p>Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgono, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, un'attività (risultante dal certificato camerale) appartenente alla categoria F della codifica ATECO 2007 (settore dell'edilizia e dell'impiantistica), e che al 24.8.2016 non avevano la sede legale e/o operativa situata nella ZFU; • alla data di pubblicazione della circ. Ministero delle Imprese e del made in Italy 31.3.2023 n. 156351 (3.4.2023) hanno fruito delle agevolazioni di cui al citato art. 46, relative ai precedenti bandi, in misura inferiore o uguale al 30% dell'aiuto complessivamente ottenuto; • alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dallo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE), ivi incluse quelle di cui all'art. 46 del DL 50/2017. <p>Le istanze possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 24.5.2023 e non rileva l'ordine temporale di presentazione delle istanze.</p> <p>Per tali soggetti, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esenzione da IRPEF del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta); • l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta); • l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella |
|--|--|--|---|

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------------|--|
| | | | <p>ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. <p>Le esenzioni fiscali (relative a IRPEF, IRAP e IMU) sono riconosciute ai professionisti (questi ultimi vengono definiti dalla circolare ministeriale come "i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14.1.2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge"). I titolari di reddito di lavoro autonomo non rientranti nella definizione di "professionisti" possono invece beneficiare esclusivamente dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 46 comma 2 lett. d) del DL 50/2017</p> |
| 2 maggio | Datori di lavoro | Comunicazione all'INPS | <p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione; • riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale. |

| | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|---|
| | | | Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro |
| 2 maggio | Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro | Denunce retributive e contributive | <p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS.</p> |
| 2 maggio | Datori di lavoro agricolo | Denunce retributive e contributive | <p>Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; • 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre; • 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; • 16 giugno dell'anno successivo per la |

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|---|
| | | | contribuzione del quarto trimestre |
| 3 maggio | Utilizzatori del Libretto famiglia | Comunicazione all'INPS | <p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piccoli lavori domestici; • assistenza domiciliare di bambini e anziani; • insegnamento supplementare. <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi, ovvero per retribuire i servizi resi dagli steward indipendentemente dalla capienza degli impianti sportivi di calcio, nei campionati di serie A, serie B e lega Pro.</p> |
| 3 maggio | Concessionari di apparecchi da gioco | Prelievo erariale unico (PREU) | <p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS.</p> |
| 5 maggio | Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco | Imposta sugli intrattenimenti | <p>Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.</p> <p>Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.</p> <p>I prospetti devono essere conformi con il provv.</p> |

| | | | |
|------------------|---|----------------------|---|
| | | | Agenzia delle Entrate 20.11.2002 |
| 15 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Poste | Antiriciclaggio | Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi: <ul style="list-style-type: none"> • a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro; • eseguite nel secondo mese precedente; • a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di aprile 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2023 |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente |
| 15 maggio | Sostituti d'imposta | Certificazione unica | Termine per regolarizzare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022, il cui termine è scaduto il 16.3.2023 |
| 15 maggio | Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco | IVA | Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----|---|
| | | | <p>precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili |
| 15 maggio | Associazioni senza scopo di lucro | IVA | <p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili |

| | | | |
|------------------|---|-----|--|
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | <p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p> |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA in regime mensile | IVA | <p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'imponibile complessivo; • l'IVA distinta per aliquota |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | <p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese</p> |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | <p>Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese</p> |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | <p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del |

| | | | |
|------------------|---------------------|-------------------------|---|
| | | | <p>medesimo soggetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. <p>Entro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica</p> |
| 15 maggio | Autotrasportatori | Domanda di agevolazione | <p>Termine iniziale, dalle ore 10:00, per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel secondo periodo disponibile (15.3.2023 - 28.4.2023), per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione.</p> <p>Il termine finale scade alle ore 16:00 del 30.12.2023.</p> <p>Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica, ai fini dell'erogazione dei contributi spettanti.</p> <p>Gli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica</p> |
| 15 | Titolari di partita | IVA | Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-----|--|
| maggio | IVA | | <p>stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione |
| 15 maggio | Enti non commerciali | IVA | <p>Termine per annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei registri previsti ai fini IVA; • ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato). <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p> |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | <p>Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l’agevolazione, prevista dall’art. 6 co. 3 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei</p> |

| | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | | corrispettivi |
| 16 maggio | Soggetti operanti nel settore finanziario | Versamento addizionale del 10% | <p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero); • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori). <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione</p> |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento addizionali comunali IRPEF | <p>Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p> |

| | | | |
|------------------|---------------------|--|--|
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento addizionali comunali IRPEF | <p>Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.</p> <p>L'acconto dell'addizionale comunale è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente; • trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. <p>Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre</p> |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento addizionali comunali IRPEF | <p>Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p> |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento addizionali regionali IRPEF | <p>Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro</p> |

| | | | |
|------------------|------------------------------|--|---|
| | | | <p>dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta</p> |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento addizionali regionali IRPEF | <p>Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta</p> |
| 16 maggio | Artigiani | Contributi INPS artigiani e commercianti | <p>Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.</p> <p>Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.208,40 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; • 4.077,12 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
| 16 maggio | Associanti in partecipazione | Contributi INPS Gestione separata | <p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.</p> <p>Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.</p> <p>Le aliquote da applicare differiscono in relazione all'eventuale ulteriore copertura previdenziale del</p> |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | <p>collaboratore.</p> <p>Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento ritenute alla fonte | <p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 15% sui compensi per la perdita di avviamento; • del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali |
| 16 maggio | Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio | Contributi INPS Gestione separata | <p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i</p> |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | <p>collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
| 16 maggio | Committenti di prestazioni di lavoro | Contributi INPS Gestione separata | <p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.</p> <p>Il contributo è ripartito tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • committente (2/3); • collaboratore (1/3). <p>Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
| 16 | Commercianti | Contributi INPS | Termine entro il quale versare la prima rata dei |

| | | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|---|
| maggio | | artigiani e commercianti | <p>contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.</p> <p>Per i commercianti, i contributi dovuti per l'anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.292,42 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; • 4.161,14 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
| 16 maggio | Condomini | Versamento ritenute alla fonte | <p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate nell'esercizio di impresa; • oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. <p>Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.</p> <p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro; • il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute</p> |

| | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| | | | <p>operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario; • la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute |
| 16 maggio | Intermediari immobiliari | Versamento ritenute alla fonte | <p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi; • intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> |

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; • ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p> |
| 16 maggio | Contribuenti minimi | Versamento IVA | <p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di aprile.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; • acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72 |
| 16 maggio | Datori di lavoro | Quote TFR Fondo Tesoreria | <p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | <p>in attività al 31.12.2006;</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p> |
| 16 maggio | Imprese | Versamento imposta sugli intrattenimenti | <p>Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario; nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti |
| 16 maggio | Committenti di prestazioni di lavoro | Denunce retributive e contributive | <p>Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e con</p> |
| 16 maggio | Datori di lavoro | Denunce retributive e contributive | <p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)</p> |
| 16 maggio | Committenti di prestazioni di lavoro | Contributi INPGI | <p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel</p> |

| | | | |
|------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | <p>mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote contributive sono state fissate nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28% (26% IVS e 2% per le prestazioni temporanee), per i co.co.co. che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie; • 17%, per i co.co.co. titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati. <p>L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)</p> |
| 16 maggio | Datori di lavoro | Contributi CASAGIT | <p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>La contribuzione è suddivisa in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quota a carico del datore di lavoro (1%); • quota a carico del lavoratore (3,60%). <p>Il datore di lavoro deve effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle scadenze semestrali previste, coincidenti con le mensilità di dicembre e di giugno di ciascun anno, le trattenute del contributo aggiuntivo per il coniuge, definito in misura fissa, dovuto da coloro che abbiano rilasciato apposita autorizzazione per tale adempimento (fatta pervenire tramite la CASAGIT all'azienda e valida fino ad espressa revoca degli interessati); • la trattenuta per le quote di servizio, di competenza delle AA.RR.SS. e della FNSI, definita in misura percentuale (0,30%) sulle |

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| | | | retribuzioni imponibili dei dipendenti giornalisti che abbiano rilasciato direttamente all'azienda l'apposita autorizzazione |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento ritenute alla fonte | <p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).</p> <p>Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.</p> <p>La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 26% sugli interessi ed altri proventi; • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; • del 26% sugli altri redditi di capitale. <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a |

| | | | |
|------------------|---|------------------------------|--|
| | | | <p>quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;</p> <ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti |
| 16 maggio | Datori di lavoro | Provvista anticipata mensile | <p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione"); assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015. <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente</p> |
| 16 maggio | Titolari di partita IVA in regime mensile | Versamento IVA | <p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di aprile e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei</p> |

| | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese |
| 16 maggio | Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali | Contributi INPS Gestione separata | Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
| 16 maggio | Datori di lavoro | Contributi INPS ex ENPALS | Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia |

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP) |
| 16 maggio | Datori di lavoro | Contributi INPS lavoratori dipendenti | <p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; • è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale; • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p> |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento imposta sostitutiva | <p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori.</p> <p>L'imposta è applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; • solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|--|
| <p>16 maggio</p> | <p>Contribuenti forfetari</p> | <p>Versamento IVA</p> | <p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di aprile.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; • versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati • sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; • per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7) |
| <p>16 maggio</p> | <p>Pescatori autonomi</p> | <p>Contributi INPS pescatori autonomi</p> | <p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di</p> |

| | | | |
|------------------|---------------------|--|---|
| | | | <p>pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Tale salario, per il 2023, è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29,98 euro giornalieri; • 750 euro mensili. <p>Tenuto conto della conferma della misura dell'aliquota contributiva in 14,90%, l'importo del contributo mensile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 111,76 euro; • 57,49 euro, per effetto dell'applicazione dello sgravio contributivo del 44,32% ex 6 del DL 457/97 (conv. L. 30/98). <p>Unitamente allo stesso viene riscosso il contributo di maternità, previsto per un importo pari a 0,62 euro mensili</p> |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento imposta sostitutiva premi di produttività | <p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2023, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); • titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> |

| | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015; • nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. <p>L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p> |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento ritenute alla fonte | <p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; • 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe; • 25% in ogni altro caso |
| 16 maggio | Artigiani, Committenti di | Premi INAIL | Termine entro il quale i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti |

| | | | |
|------------------|---|--------------------------------|---|
| | prestazioni di lavoro, Datori di lavoro | | interessi, della seconda rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione. L'adempimento riguarda i committenti che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento ritenute alla fonte | <p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni); • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p> |
| 16 | Sostituti d'imposta | Versamento | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel |

| | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| maggio | | ritenute alla fonte | <p> mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p> Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p> Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%</p> |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR |
| 16 maggio | Sostituti d'imposta | Versamento ritenute alla fonte | <p> Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</p> <p> I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta</p> |
| 16 maggio | Titolari di partita IVA | Versamento IVA | <p> Versamento della terza rata del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine ordinario del 16.3.2023.</p> <p> Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che</p> |

| | | | |
|------------------|---|----------------|---|
| | | | <p>intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).</p> <p>Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il mese di novembre</p> |
| 16 maggio | Titolari di partita IVA in regime mensile | Versamento IVA | <p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di aprile e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di marzo, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata; • possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica</p> |
| 16 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | <p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS"; • presentati in Dogana per conto della persona |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| | | | <p>alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p> |
| 16 maggio | Imprese | Versamento imposta sugli intrattenimenti | <p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta sugli intrattenimenti; • dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; • forfetizzazione della detrazione; • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale; • versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti |
| 16 maggio | Imprese | Versamento imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax") | <p>Termine per il versamento, da parte dei soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, dell'imposta dovuta sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati nel 2022</p> |
| 16 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione | Versamento imposta sostitutiva capital gain | <p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> |

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| | <p>mobiliare, Società fiduciarie</p> | <ul style="list-style-type: none"> • la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva; • la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative; • la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente. <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari; • anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per</p> |
|--|--------------------------------------|---|

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| | | | <p>l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnando la relativa documentazione, anche in copia; • oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p> |
| 16 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie | Versamento imposta sostitutiva capital gain | <p>Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi; la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito; • l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; • la determinazione algebrica del risultato netto |

| | | | |
|------------------|---|----------------|---|
| | | | <p>assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale. <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni; • ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere. <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16 febbraio dell'anno successivo; • entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p> |
| 16 maggio | Titolari di partita IVA in regime trimestrale | Versamento IVA | <p>Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre gennaio-marzo, senza maggiorazione di interessi.</p> <p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono,</p> |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente. |
| 16 maggio | Titolari di partita IVA in regime trimestrale | Versamento IVA | <p>Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. Possono optare per il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che, nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non superiore a 500.000 euro, se esercitano arti, professioni o se sono titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; • non superiore a 800.000 euro, se sono titolari di imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi. <p>In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l'opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.</p> <p>I presupposti concernenti il volume d'affari devono essere verificati con riferimento all'anno precedente l'opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d'affari presunto per tale anno</p> |
| 16 maggio | Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali | Contributi INPS Gestione separata | <p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate</p> |

| | | | |
|------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | | | <p>annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
| 16 maggio | Banche | Versamento ritenute alla fonte | <p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta.</p> <p>Si opera una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti</p> |
| 16 maggio | Notai, Persone fisiche | Versamento Tobin tax | <p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti; • ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra; • alle "operazioni ad alta frequenza", • effettuati nel mese precedente. <p>I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni</p> |

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| 16 maggio | Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio | Contributi INPS Gestione separata | <p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'impresa mandataria (2/3); dell'incaricato (1/3). <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
| 17 maggio | Titolari di partita IVA in regime mensile | Ravvedimento operoso IVA | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023 |
| 17 maggio | Titolari di partita IVA in regime mensile | Ravvedimento operoso IVA | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 17.4.2023 |
| 17 maggio | Sostituti d'imposta | Ravvedimento operoso ritenute alla | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023 |

| | | fonte | |
|------------------|---|--|--|
| 17 maggio | Sostituti d'imposta | Ravvedimento operoso ritenute alla fonte | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 17.4.2023 |
| 17 maggio | Titolari di partita IVA in regime trimestrale | Ravvedimento operoso IVA | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre ottobre-dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023. Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente |
| 20 maggio | Imprese | Contributo CONAI | Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di aprile 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale |
| 22 | Committenti di | Contributi | Versamento in via telematica dei contributi dovuti |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| maggio | prestazioni di lavoro | ENASARCO | <p>sulle provvigioni relative al trimestre gennaio-marzo.</p> <p>Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L'aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,5% a carico del proponente; • 8,5% a carico dell'agente. <p>Il proponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui.</p> <p>Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui</p> |
| 22 maggio | Imprese | Domanda all'INAIL | <p>Termine entro il quale le imprese le cui domande sono subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (bando ISI 2021) devono presentare la domanda (Modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento.</p> <p>La domanda deve essere inviata entro le ore 18:00 del 22.5.2023.</p> <p>L'INAIL ha infatti pubblicato gli elenchi definitivi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammesse definitivamente; • subentrate per l'ammissibilità; • decadute/non convalidate; • definitivamente non ammissibili, per carenza di fondi |
| 22 maggio | Associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici | Comunicazione al Ministero della Cultura | <p>Termine per richiedere al Ministero della Cultura, in via telematica, la correzione degli errori contenuti, o la rilevazione di variazioni intervenute, nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF già</p> |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | iscritti nel 2022, pubblicato dallo stesso Ministero entro il 31.3.2023 |
| 22 maggio | Concessionari di apparecchi da gioco | Versamento canone di concessione | <p>Versamento, da parte dei concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile marzo-aprile sugli apparecchi di intrattenimento.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito; • è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate. <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p> |
| 22 maggio | Agenzie di somministrazione | Comunicazioni obbligatorie | <p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizio periodo della prestazione in modalità agile; • proroga. <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo</p> |
| 22 maggio | Agenzie di somministrazione | Comunicazioni obbligatorie | <p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al</p> |

| | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | | | <p>mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione; • l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione; • la trasferimento del lavoratore in missione; • la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; • la cessazione anticipata della missione |
| 22 maggio | Datori di lavoro marittimo | Comunicazioni obbligatorie | <p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione di cessazione della gente di mare; • comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate; • comunicazione unica. <p>La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.</p> |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | L'obbligo riguarda in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • gli armatori; • le società di armamento |
| 22 maggio | Committenti di prestazioni di lavoro | Comunicazioni obbligatorie | Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Il DM 23.2.2022 ha definito: <ul style="list-style-type: none"> • piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; • lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione. Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa |
| 22 maggio | Concessionari di apparecchi da gioco | Versamento prelievo erariale unico (PREU) | Quarto versamento del PREU: <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile marzo-aprile; • pari alla differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati. La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate, e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco. I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS. |

| | | | |
|------------------|---------|-------------------------|--|
| | | | In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli |
| 24 maggio | Imprese | Domanda di agevolazione | <p>Termine finale, entro le ore 12:00, per presentare la domanda per ottenere le agevolazioni fiscali e contributive previste dall'art. 46 co. 2 del DL 50/2017 per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • localizzate nella zona franca urbana (ZFU), istituita ai sensi dell'art. 46 del DL 50/ 2017, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.1.2017; • regolarmente costituite e attive al 31.12.2021; già beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 46 del DL 50/ 2017, nell'ambito di precedenti bandi emanati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE). <p>Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgono, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, un'attività (risultante dal certificato camerale) appartenente alla categoria F della codifica ATECO 2007 (settore dell'edilizia e dell'impiantistica), e che al 24.8.2016 non avevano la sede legale e/o operativa situata nella ZFU; • alla data di pubblicazione della circ. Ministero delle Imprese e del made in Italy 31.3.2023 n. 156351 (3.4.2023) hanno fruito delle agevolazioni di cui al citato art. 46, relative ai precedenti bandi, in misura inferiore o uguale al 30% dell'aiuto complessivamente ottenuto; • alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | <p>di agevolazioni concesse dallo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE), ivi incluse quelle di cui all'art. 46 del DL 50/2017.</p> <p>Non rileva l'ordine temporale di presentazione delle istanze.</p> <p>Per tali soggetti, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta); • l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta); • l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; • l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente |
| 24 maggio | Titolari di partita IVA | Domanda di agevolazione | <p>Termine finale, entro le ore 12:00, per presentare la domanda per ottenere le agevolazioni fiscali e contributive previste dall'art. 46 co. 2 del DL 50/2017 per i soggetti titolari di lavoro autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • localizzati nella zona franca urbana (ZFU), istituita ai sensi dell'art. 46 del DL 50/ 2017, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.1.2017; • regolarmente costituiti e attivi al 31.12.2021; già beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>46 del DL 50/ 2017, nell’ambito di precedenti bandi emanati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE).</p> <p>Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività (risultante dal certificato camerale) appartenente alla categoria F della codifica ATECO 2007 (settore dell’edilizia e dell’impiantistica), e che al 24.8.2016 non avevano la sede legale e/o operativa situata nella ZFU; • alla data di pubblicazione della circ. Ministero delle Imprese e del made in Italy 31.3.2023 n. 156351 (3.4.2023) hanno fruito delle agevolazioni di cui al citato art. 46, relative ai precedenti bandi, in misura inferiore o uguale al 30% dell’aiuto complessivamente ottenuto; • alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dallo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE), ivi incluse quelle di cui all’art. 46 del DL 50/2017. <p>Non rileva l’ordine temporale di presentazione delle istanze.</p> <p>Per tali soggetti, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’esenzione da IRPEF del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta); • l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta); |
|--|--|--|--|

| | | | |
|------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; • l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. <p>Le esenzioni fiscali (relative a IRPEF, IRAP e IMU) sono riconosciute ai professionisti (questi ultimi vengono definiti dalla circolare ministeriale come "i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14.1.2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge"). I titolari di reddito di lavoro autonomo non rientranti nella definizione di "professionisti" possono invece beneficiare esclusivamente dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 46 comma 2 lett. d) del DL 50/2017</p> |
| 25 maggio | Datori di lavoro agricolo | Denunce retributive e contributive | <p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli. |
| 25 maggio | Datori di lavoro agricolo | Versamento contributi ENPAIA | <p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli. <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore); |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore). <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi</p> |
| 25 maggio | Titolari di partita IVA | Elenchi INTRASTAT | <p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|---|
| | | | <p>operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p> |
| 25 maggio | Titolari di partita IVA | Elenchi INTRASTAT | <p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di aprile hanno superato la soglia per la presentazione telematica, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. |
|--|--|--|--|

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p> |
| 28 maggio | Concessionari di apparecchi da gioco | Versamento prelievo erariale unico (PREU) | <p>Primo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il periodo contabile maggio-giugno; pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio. <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate, e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p> |
| 30 maggio | Imprese | Agevolazioni | <p>Termine, per le imprese non energivore e non gasivore, per ricevere dal proprio fornitore, su richiesta dell'impresa beneficiaria del credito d'imposta, una comunicazione che riporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica; l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I trimestre 2023. <p>La possibilità di richiedere tale comunicazione è prevista nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si riforniva nel IV trimestre 2022 e nel I trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Resta fermo che la domanda al fornitore è una</p> |

| | | | |
|------------------|----------------------|--|---|
| | | | semplice opzione che, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente tuttavia di semplificare alle imprese il calcolo del bonus |
| 30 maggio | Società di capitali | Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio | <p>Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2022 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori; • la redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori; • la consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente). <p>Ai sensi dell'art. 2429 co. 1 c.c., tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo (29.6.2023).</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata</p> |
| 30 maggio | Enti non commerciali | Agevolazioni | <p>Termine, per i soggetti non energivori e non gasivori, per ricevere dal proprio fornitore, su richiesta del beneficiaria del credito d'imposta, una comunicazione che riporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I trimestre 2023. <p>La possibilità di richiedere tale comunicazione è prevista nel caso in cui il soggetto destinatario del contributo si riforniva nel IV trimestre 2022 e nel I trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Resta fermo che la domanda al fornitore è una semplice opzione che, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente tuttavia di semplificare alle imprese il calcolo del bonus.</p> <p>Enti non commerciali - Spettanza dell'agevolazione Dal punto di vista soggettivo, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36 ha chiarito che possono beneficiare del credito d'imposta anche gli enti non commerciali, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale, indipendentemente dalla loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • natura (pubblica o privata); • forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.). <p>Con riferimento a tali soggetti, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata.</p> <p>A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| | | | totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati). |
| 31 maggio | Soggetti che effettuano operazioni in oro | Antiriciclaggio | <p>Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF |
| 31 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente |
| 31 maggio | Datori di lavoro | Domanda all'INPS | <p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi meteo; • incendi; • alluvioni; • sisma; • crolli; • mancanza di energia elettrica non programmata; • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; |

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori |
| 31 maggio | Dottori commercialisti | Contributi Cassa Dottori Commercialisti | <p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono effettuare il versamento della rata unica o della prima rata dei contributi minimi (soggettivo e integrativo).</p> <p>Per l'anno 2023 l'importo dei contributi minimi è stato fissato nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.825 euro, per il contributo soggettivo; • 848 euro, per il contributo integrativo |
| 31 maggio | Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili | Imposta di registro | <p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.5.2023; • pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti</p> |
| 31 maggio | Forme pensionistiche complementari | Contributo di vigilanza COVIP | <p>Termine entro il quale versare il contributo di vigilanza dovuto dalle forme pensionistiche complementari alla COVIP.</p> <p>Il contributo è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno precedente (esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari e i contributi</p> |

| | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | | | non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie) |
| 31 maggio | Datori di lavoro | Contributi Fondi dei dirigenti | <p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASI e relativi al secondo trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>La contribuzione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> determinata annualmente dal FASI con apposite circolari; calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale) |
| 31 maggio | Eredi | Modello IRAP | <p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'infedele presentazione delle dichiarazioni 2021 relative al 2020; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> nell'anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative |
| 31 maggio | Eredi | Modello REDDITI IRPEF | <p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'infedele presentazione delle dichiarazioni |

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|--|
| | | | <p>2021 relative al 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative |
| 31 maggio | Eredi | Modello IRAP | <p>Presentazione in via telematica del modello IRAP 2022 relativo al 2021 cui era obbligato il defunto, deceduto nel periodo compreso tra l'1.8.2022 e il 30.11.2022.</p> <p>I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente.</p> <p>Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto per le persone decedute tra l'1.8.2022 e il 30.11.2022, i termini di presentazione delle dichiarazioni 2022 relative al 2021 slittano di sei mesi</p> |
| 31 maggio | Eredi | Modello REDDITI | <p>Presentazione in via telematica del modello REDDITI PF 2022 relativo al 2021 cui era obbligato il defunto, deceduto nel periodo compreso tra l'1.8.2022 e il 30.11.2022.</p> <p>I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di</p> |

| | | | |
|------------------|---------|-----------------|--|
| | | | <p>presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l'1.8.2022 e il 30.11.2022, i termini di presentazione delle dichiarazioni 2022 relative al 2021 slittano di sei mesi</p> |
| 31 maggio | Imprese | Imposte dirette | <p>Termine, per gli imprenditori individuali, per esercitare l'opzione, per comportamento concludente, ai fini dell'estromissione degli immobili strumentali posseduti al 31.10.2022.</p> <p>Le estromissioni devono essere effettuate entro il 31.5.2023, ma i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2023.</p> <p>Al fine di esercitare l'opzione, rileva l'effettuazione concreta di comportamenti che presuppongono la volontà di escludere gli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, quali tipicamente l'espletamento degli adempimenti legati alla contabilizzazione dell'estromissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul libro giornale, nel caso di impresa in contabilità ordinaria; • sul registro dei beni ammortizzabili, nel caso di impresa in contabilità semplificata; • ovvero sul registro che tiene luogo di quest'ultimo, per coloro che beneficiano di semplificazioni contabili. <p>Per le estromissioni perfezionate entro il 31.5.2023, deve essere corrisposta l'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 60%, entro il 30.11.2023; • per il rimanente 40%, entro il 30.6.2024 |

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| 31 maggio | Imprese | Domanda di agevolazione | <p>Termine finale per presentare la comunicazione per fruire del credito d'imposta per le spese sostenute nel 2022 per l'installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il credito spetta nella misura del 70% delle spese rimaste a carico del contribuente.</p> <p>L'agevolazione è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal gestore del centro agroalimentare; • purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'I</p> |
| 31 maggio | Titolari di partita IVA | Versamento imposta di bollo | <p>Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre gennaio 2023-marzo 2023.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta non superi l'importo di 5.000 euro, il contribuente può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre dell'anno, ossia il 30.9.2023</p> |
| 31 maggio | Imprese di assicurazione | Imposta sulle assicurazioni | Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'anno precedente, su cui è dovuta l'imposta, |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| | | | <p>distinti per categorie di assicurazioni.</p> <p>Sulla base della denuncia l'Ufficio locale delle Entrate effettua la liquidazione definitiva dell'imposta per l'anno precedente.</p> <p>Costituiscono parte integrante della denuncia i dati relativi agli importi versati alle Province in relazione ai contratti di assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori)</p> |
| 31 maggio | Imprese di assicurazione | Versamento imposta sulle assicurazioni | Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo |
| 31 maggio | Datori di lavoro | Domanda all'INPS | <p>Termine entro il quale presentare all'INPS la richiesta di differimento dei termini di versamento e di denuncia dei contributi dovuti in caso di chiusura aziendale per ferie collettive.</p> <p>L'adempimento riguarda le aziende che intendono chiudere o sospendere la propria attività in un determinato arco di tempo (di solito nel periodo estivo, anche se è possibile scegliere un periodo diverso) al fine di permettere ai propri dipendenti la fruizione delle ferie previste per legge e per contratto collettivo.</p> <p>L'eventuale autorizzazione concessa non è vincolante per l'azienda, che può presentare tale richiesta a solo scopo cautelativo</p> |
| 31 maggio | Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, | Versamento IVA | <p>Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> |

| | | | |
|------------------|--|-------------------|--|
| | Federazioni sportive | | <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 |
| 31 maggio | Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro | Registrazione LUL | <p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle presenze; • alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso); • a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL); • su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p> |
| 31 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | <p>Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo.</p> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni</p> |

| | | | |
|------------------|---|-----|---|
| | | | <p>liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> <p>Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presentazione della dichiarazione IVA annuale; • all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. <p>Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.</p> <p>Sono esonerati, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA; • i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; • gli enti che operano in regime ex L. 398/91; • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 |
| 31 maggio | Enti non commerciali, Imprenditori agricoli | IVA | <p>Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; • presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento |
| 31 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione |

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| | | | degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente |
| 31 maggio | Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie | Comunicazione all'Anagrafe tributaria | Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di aprile 2023, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo; • i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese |
| 31 maggio | Concessionari di apparecchi da gioco | Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli prelievo erariale (PREU) | Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile marzo-aprile |
| 31 maggio | Concessionari di apparecchi da gioco | Versamento prelievo erariale unico (PREU) | Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà. La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco. |

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| | | | Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci |
| 31 maggio | Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie | Comunicazione all'Anagrafe tributaria | Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di aprile 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese |
| 31 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare | Comunicazione all'Agenzia delle Entrate | Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> • di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti; • consegnate nel mese precedente |
| 31 maggio | Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società | Versamento ritenute alla fonte | Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione. |

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| | sportive professionistiche, Federazioni sportive | | L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 |
| 31 maggio | Titolari di partita IVA | Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli | Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate: <ul style="list-style-type: none"> • nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; • nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali |
| 31 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. |

| | | | |
|------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione |
| 31 maggio | Datori di lavoro | Comunicazione all'INPS | <p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione; • riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale. <p>Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p> |
| 31 maggio | Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro | Denunce retributive e contributive | <p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente. <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS</p> |
| 31 maggio | Datori di lavoro agricolo | Denunce retributive e | Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi |

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| | | contributive | <p>e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; • 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre; • 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre. |
|--|--|--------------|--|

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement